

NORME
ORGANIZZATIVE INTERNE
DELLA F.I.G.C.

Parte I

I SOGGETTI

TITOLO I.- LA F.I.G.C.

Art. 1

Organizzazione Federale

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) realizza le proprie finalità istituzionali per mezzo degli organi ed enti indicati dallo Statuto e dalle altre norme organizzative o costituiti per particolari determinate funzioni, con deliberazione del Consiglio Federale.

Art. 2

Le Assemblee Federali

1. Le Assemblee Federali, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate con le modalità previste dallo Statuto. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

2. I criteri di rappresentanza delle società aventi diritto a partecipare alle Assemblee Federali sono fissati dall'art. 14, comma 6, dello Statuto. La rappresentanza deve essere conferita con delega, sottoscritta dal legale rappresentante della società o da colui che ne fa le veci, contenente l'indicazione del nome, cognome e qualifica sociale del delegato. Può essere indicato anche un delegato supplente, il quale, previa dichiarazione alla Commissione per la verifica dei poteri, può sostituire ad ogni effetto e in ogni momento il delegato effettivo che non abbia potuto partecipare o che debba assentarsi, anche temporaneamente.

3. Nel corso delle Assemblee Federali possono essere trattati e discussi soltanto gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le votazioni si svolgono per alzata di mano o per divisione. Le votazioni per appello nominale o per scrutinio segreto sono ammesse se le relative richieste sono sostenute da almeno un terzo dei delegati di società di ciascuna Lega presenti in Assemblea. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale. Le votazioni comunque riguardanti persone devono aver luogo a scrutinio segreto.

4. I verbali delle Assemblee Federali, firmati dal Presidente e dal Segretario, debbono essere depositati presso la sede federale entro cinque giorni dalla data di conclusione delle stesse.

5. Contro la validità delle Assemblee e delle deliberazioni ivi adottate può essere proposto reclamo alla Corte Federale entro il quinto giorno successivo alla data in cui le Assemblee si sono tenute da parte delle società che sono state presenti, purché le stesse abbiano proposto riserva scritta e succintamente motivata prima della dichiarazione di chiusura dei lavori. Le società che dimostrino di non aver potuto partecipare alle Assemblee possono proporre reclamo entro il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione in comunicato ufficiale delle deliberazioni ivi adottate. Il diritto di ricorrere avverso la validità di decisioni adottate nelle Assemblee Federali compete al Presidente della F.I.G.C. entro il quinto giorno successivo a quello del deposito dei verbali.

Art. 3

Elezione del Presidente e del Vice-Presidente della F.I.G.C.

1. Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea della FIGC.
2. I candidati all'elezione di Presidente federale devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria federale almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.
3. L'elezione del Presidente federale avviene al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di tre quarti dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al secondo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al terzo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Se al terzo scrutinio tale maggioranza non è conseguita si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi. È eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Tutte le votazioni di cui al presente comma avvengono con voto segreto e ponderato ai sensi dell'art. 20, comma 2 dello Statuto Federale.
4. Il Presidente resta in carica per un quadriennio e può essere riconfermato. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dall'art. 24, comma 11, dello Statuto Federale. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
5. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente è confermato qualora venga eletto al primo scrutinio ai sensi del precedente comma 3. Il Presidente uscente, nel caso in cui non raggiunga, in prima votazione, la maggioranza di cui al comma 3, potrà partecipare alla seconda votazione a condizione che nella prima votazione abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai delegati componenti l'Assemblea, e abbiano partecipato almeno altri due candidati. In tal caso si procede al ballottaggio tra il Presidente uscente e l'altro candidato che abbia riportato tra gli altri la più elevata somma percentuale di voti validamente espressi dai componenti l'Assemblea.
È eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei 2/3 dei voti validamente espressi dai delegati componenti l'Assemblea. In mancanza anche di una sola delle suddette condizioni, il Presidente uscente non potrà concorrere alla successiva votazione che si effettuerà secondo quanto previsto dal comma 3.
Il Presidente uscente, ove non eletto, non potrà ricandidarsi nell'Assemblea successiva.
6. In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade immediatamente l'intero Consiglio federale. In caso di dimissioni del Presidente federale, decadono immediatamente il Presidente e l'intero Consiglio federale. L'espletamento dell'ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente federale, l'espletamento dell'ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Vice Presidente federale e dal Consiglio federale. In

ogni caso, l'Assemblea viene convocata senza indugio ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello Statuto federale.

7. Nella prima riunione utile, il Consiglio federale elegge due Vice Presidenti. I Consiglieri federali interessati presentano in tale sede, prima dell'apertura delle operazioni di voto, la loro candidatura a Vice Presidente Federale.

Ciascun Consigliere federale può esprimere al massimo due preferenze. La votazione avviene a scrutinio segreto.

Il Vice Presidente che consegue il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello designato dal Presidente, assume la carica di Vice Presidente vicario.

Eletto il Vice Presidente Vicario, qualora tra gli altri candidati vi sia parità di voti, si procede al massimo a cinque ulteriori votazioni, fino a quando non viene eletto l'altro Vice Presidente. In questa fase ciascun Consigliere federale può esprimere una sola preferenza. Il candidato che consegue il maggior numero di voti è eletto Vice Presidente. In caso di ulteriore parità, dopo cinque votazioni, assume tale carica il più anziano di età.

8. In caso di dimissioni o decadenza dei due Vicepresidenti o di un Vice Presidente, il Consiglio federale procede alla sostituzione secondo le modalità di cui al comma 7, con il sistema della doppia preferenza se le cariche da sostituire sono due e della preferenza unica se la carica da sostituire è singola.

Art. 4

Elezione dei Consiglieri Federali

1. L'Assemblea Federale, per la elezione dei dodici Consiglieri Federali (tre della Lega Nazionale Professionisti, tre della Lega Professionisti Serie C e sei della Lega Nazionale Dilettanti), vota sulle candidature presentate alla Segreteria Federale, per il tramite dei Consigli Direttivi delle Leghe, almeno cinque giorni liberi prima della data per la quale l'Assemblea è stata convocata.

2. Per la Lega Nazionale Professionisti e per la Lega Professionisti Serie C, le rispettive Assemblee propongono i candidati che conseguano almeno il quaranta per cento dei voti espressi. In caso di mancato conseguimento del quorum richiesto da parte di almeno tre candidati, si procede a nuova votazione per l'integrazione di tale numero minimo e risultano designati coloro che conseguono il maggior numero di voti. Per la Lega Nazionale Dilettanti le Assemblee delle Divisioni Interregionale, Calcio Femminile, Calcio a Cinque e dei Comitati Regionali della stessa propongono ciascuna due candidature.

3. Ai fini dell'art. 20, comma 1, dello Statuto, le tre Leghe eleggono i rispettivi Presidenti secondo le norme del loro ordinamento interno, approvate dal Consiglio Federale, sulla base dei principi di rappresentatività e democraticità del procedimento elettorale. Alla nomina di un Vice-Presidente della Lega Nazionale Dilettanti alla carica di Consigliere Federale provvede il Consiglio Direttivo della stessa Lega.

Art. 5

Elezione dei componenti del Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente federale, dal Vice Presidente vicario, e da tre componenti del Consiglio federale eletti in seno allo stesso in modo da assicurare complessivamente la presenza di due rappresentanti delle Leghe professionistiche, uno della Lega nazionale dilettanti ed uno delle Componenti tecniche.

2. Gli interessati presentano in Consiglio Federale, prima dell'apertura delle operazioni di voto, la propria candidatura a componente del Comitato di Presidenza.

3. Vigè il sistema della preferenza unica per singola area, ad eccezione del caso in cui debbano eleggersi due rappresentanti delle Leghe professionistiche. In tale ipotesi ed esclusivamente per detta area, possono esprimersi due preferenze. La votazione avviene a scrutinio segreto.

4. Salvo quanto in appresso, è eletto per ciascuna area di rappresentanza, il candidato che, in tale ambito, consegue il maggior numero di voti. Nel caso in cui debbano eleggersi due rappresentanti delle Leghe professionistiche, sono eletti, per detta area, i due candidati che conseguono nell'ordine il maggior numero di voti.

In ipotesi di parità di voti fra candidati appartenenti alla stessa area, si procede ad una nuova votazione per tale area. In caso di ulteriore parità è eletto il più anziano di età.

Art. 6

Elezione di tre componenti effettivi e di un componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti

1. L'Assemblea Federale, per la elezione di tre componenti effettivi e di un componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti, vota sulle candidature presentate alla Segreteria Federale dai Consigli Direttivi della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C e della Lega Nazionale Dilettanti almeno venti giorni liberi prima della data per la quale l'Assemblea è stata convocata.

Art. 7

Funzionamento degli organi collegiali

1. Salvo diverse disposizioni legislative o regolamentari, il funzionamento degli organi collegiali operanti nell'ambito federale è disciplinato dai commi che seguono.
2. Le riunioni ordinarie degli organi collegiali sono convocate dai rispettivi Presidenti.
3. Le riunioni degli organi collegiali sono convocate straordinariamente quando ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti.
4. Gli organi collegiali sono regolarmente costituiti con la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Gli organi collegiali possono operare e decidere anche utilizzando strumenti di video e teleconferenza.
5. Il componente di un organo collegiale operante nell'ambito federale che non partecipi, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni consecutive indette dall'organo di cui fa parte, incorre nella decadenza dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio Federale.
6. Nel caso di vacanza della maggioranza dei componenti elettivi degli organi collegiali operanti nell'ambito federale, gli stessi decadono e si procede ad immediate nuove elezioni. Negli altri casi si procede all'integrazione per l'elezione dei componenti mancanti in occasione della prima Assemblea ordinaria.

Art. 8

Durata delle cariche

1. Le cariche attribuite per elezione hanno la durata di un quadriennio olimpico.
2. La durata delle cariche attribuite per nomina è fissata dalle rispettive norme organizzative. Ove non sia espressamente indicata, la durata si intende riferita alla sola stagione sportiva nel corso della quale la nomina è avvenuta.

Art. 8 bis

Sospensione componente organismo FIGC

In caso di sospensione dalla carica di componente di organismo federale è consentita la sostituzione temporanea dello stesso con un componente supplente, che potrà accedere alla carica con le stesse modalità e procedure riservate al titolare.

Art. 9

I Commissari Straordinari

1. Nel caso in cui il Consiglio Federale, avvalendosi della facoltà attribuitagli dall'art. 21 lett. /) dello Statuto, nomini un Commissario Straordinario, questi assume, nei limiti fissati dal provvedimento di nomina, le funzioni dell'organo decaduto e provvede, se trattasi di organo elettivo, a convocare entro sei mesi l'Assemblea per la ricostituzione dell'organo ordinario. La gestione commissariale, su motivata richiesta del Commissario, può essere prorogata dal Consiglio Federale.

Art. 10

I Dirigenti Federali

1. Sono Dirigenti Federali coloro che, sono preposti a organismi federali ovvero ne costituiscono, quali componenti, i collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e disciplinare. I dirigenti delle Leghe che svolgono uguali funzioni nel rispettivo organismo sono considerati, ad ogni effetto, Dirigenti Federali.

2. I Dirigenti Federali sono responsabili della rettitudine sportiva e morale della loro condotta e della riservatezza degli atti del proprio ufficio.

3. Non possono ricoprire cariche federali coloro che traggono lucro dalla loro attività in ambito calcistico o che comunque ne abbiano tratto da attività inerente al trasferimento dei calciatori.

4. Le cariche di componenti di organi disciplinari sono incompatibili con ogni altra carica federale e con quella di dirigente di società.

5. Non possono ricoprire cariche federali elettive o di nomina coloro che incorrano in delitti non colposi sanzionati con condanna dal giudice penale.

6. I Dirigenti Federali che siano anche Dirigenti di società che militano in ambito di L.N.P. Serie A e L.N.P. Serie B, non possono in alcun caso svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali di gara durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società. I Dirigenti Federali che siano anche dirigenti di società che militano in ambito di Lega Pro e di L.N.D., non possono in alcun caso svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali né essere presenti nel recinto di giuoco durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società.

7. I Dirigenti Federali che violano le norme statutarie o regolamentari sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Art. 11

Uffici della F.I.G.C.

1. Gli Uffici della FIGC operano secondo principi di imparzialità e trasparenza e sono organizzati in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

2. La struttura amministrativa è diretta da un Direttore generale che risponde al Presidente e al Consiglio Federale. Il Direttore generale può essere coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni da uno o più Vice Direttori, nominati dal Presidente Federale. I funzionari della struttura amministrativa sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività.

3. Il Segretario della Federazione assiste, curando la redazione dei relativi verbali, alle riunioni dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e del Comitato di presidenza, cura la raccolta e pubblicazione dei comunicati ufficiali, coordina le altre attività di natura sportiva e regolamentare

disciplinate dallo Statuto federale , dai regolamenti federali e dai regolamenti internazionali, in esecuzione delle decisioni dei competenti organi federali. Il Segretario può essere coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni da uno o più Vice-Segretari, nominati dal Presidente Federale.

4. Il Segretario del Settore Tecnico ed il Segretario del Settore per l'attività giovanile e scolastica sono nominati dal Presidente Federale, sentiti i rispettivi Presidenti dei Settori. Nello svolgimento delle loro funzioni, i Segretari dei Settori possono essere coadiuvati da uno o più Vice-Segretari, nominati dal Presidente Federale, sentiti i rispettivi Presidenti dei Settori.

Art. 11 BIS

Il Corpo degli Ispettori Federali

1. E' istituito presso la F.I.G.C. il Corpo degli Ispettori Federali in materia amministrativa e contabile.
2. Il Corpo degli Ispettori Federali è nominato, per due anni dal Presidente Federale ed è coordinato dal Direttore generale della F.I.G.C.
3. Possono essere nominati Ispettori Federali coloro che siano iscritti nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o nel registro dei revisori legali.
4. Il Corpo degli Ispettori risponde operativamente al Responsabile dell'Ufficio Amministrativo della F.I.G.C.

Norma Transitoria

Il mandato degli Ispettori federali attualmente in carica scadrà il 28 febbraio 2012

Art. 11 ter

Le Commissioni Federali

1. Le Commissioni Federali, salvo diversa e specifica previsione normativa, sono costituite da sette membri di cui un Presidente, un Vice-Presidente e cinque componenti.
2. La durata delle cariche attribuite per nomina è fissata, salvo diversa e specifica previsione normativa, in due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

Art. 11 quater

Commissione Carte Federali

1. La Commissione Carte Federali è nominata per un quadriennio olimpico dal Presidente Federale.
2. La Commissione è composta da un Presidente e da un Vice Presidente indicati dal Presidente Federale, da un rappresentate designato da ciascuna componente e da un rappresentante designato dall'AIA .
3. Il Presidente Federale riceve le proposte di modifica dei Regolamenti federali e dei Regolamenti delle componenti e dell'AIA per i quali è necessaria l'approvazione del Consiglio federale, le invia alla Commissione per l'esame.

4. Il Presidente può richiedere alla Commissione l'esame di Sue proposte di modifica delle NOIF e degli altri Regolamenti federali.

Art. 11 quinquies **Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi**

1. È istituita presso la F.I.G.C. la Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi.

2. La Commissione è composta da:

- un componente designato dal Presidente federale, con funzioni di Presidente, tra persone in possesso di chiara esperienza giuridico-sportiva e di notoria indipendenza;
- un componente designato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A;
- un componente designato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B;
- un componente designato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico;
- un componente designato dalla Lega Nazionale Dilettanti;
- due componenti designati dall'A.DI.SE..

3. I componenti sono nominati dal Consiglio Federale. Al suo interno, la Commissione nomina il Vice-Presidente.

4. Il mandato dei componenti della Commissione ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte.

5. La Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi, sentita la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, definisce i corsi di formazione ed aggiornamento per le figure professionali amministrative previste dal Sistema delle Licenze Nazionali, individuandone i programmi e le modalità di svolgimento.

6. La Commissione, con l'ausilio dell'ufficio federale all'uopo preposto, provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro sanzioni dei dirigenti e dei collaboratori sportivi, da attuarsi mediante specifico regolamento.

Art. 12

Ordinamento finanziario

1. L'esercizio finanziario della F.I.G.C. ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La F.I.G.C. regola con disposizioni interne il proprio ordinamento contabile e l'attività relativa alle procedure negoziali.

Art. 13

Pubblicazione delle decisioni

1. Le decisioni adottate dagli organi e dagli enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante comunicati ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. La pubblicazione dei comunicati ufficiali avviene mediante affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.

2. Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza.